



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

SENTENZA

n° 571/2016

PUBBLICATA

ie

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliere Rel.
Dott. Carlo Coco	Consigliere

A° 1081/14
RG.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del tribunale di Bologna emessa il 20.6.14, iscritta al n. 1081 del ruolo generale dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza collegiale del 24.5.16, promossa da:

CRON. 2653

██████████ srl (già ██████████ srl), rappresentata e difesa dall'avv. E. Pagliaro;

Appellante

Contro:

██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati A. Gavaudan, S. Passante, M. Congeduti, rinuncianti al mandato;

Appellato

Oggetto: Licenziamento per giusta causa.

Conclusioni per il ricorrente: come nel ricorso.

Conclusioni per la convenuta: come nella memoria di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

Jan

1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 571/14, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 7.6.13 alla sig.ra [redacted] e condannato la società datoriale al risarcimento del danno commisurato a sei mensilità della retribuzione globale di fatto (di euro 1.737,02) e a corrispondere le retribuzioni mensili per il periodo dal 7.6.13 al 14.7.13, oltre accessori e rifusione delle spese di lite.

2. Il primo giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché irrogato in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, pacifica l'applicazione della tutela obbligatoria, ha quantificato il danno in sei mensilità. Ha riconosciuto il diritto della lavoratrice alla retribuzione per il periodo dal 7.6.13 al 14.7.13 sul rilievo che la stessa fosse in malattia fino al 14.7.13 e che quindi il licenziamento non potesse avere efficacia fino a quella data.

3. La società datoriale ha proposto appello censurando la sentenza di primo per i seguenti motivi:

3.1. Per avere il primo giudice considerato il licenziamento come disciplinare laddove lo stesso è stato intimato per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc. e quindi senza necessità di osservare il procedimento di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

3.2. Per avere il primo giudice erroneamente considerato la dipendente in malattia all'epoca di intimazione del licenziamento mentre quest'ultimo è stato intimato con effetto immediato il 7.4.13 sicché a tale data, indicata sul certificato medico come data di inizio della malattia, la sig.ra Haisan non era più dipendente della società.

3.3. Per avere il primo giudice aderito alla certificazione medica senza valutare i dubbi di compatibilità della patologia diagnosticata, crisi ansioso reattiva, con un periodo di malattia di ben 40 giorni.

4. La sig.ra [redacted] si è costituita al solo fine di eccepire l'improcedibilità dell'appello in quanto il relativo ricorso è stato notificato alla parte appellata il 19.10.2015, per l'udienza di discussione del 20.10.15, in violazione del termine a difesa di 25 giorni stabilito dall'art. 435 comma 3 cpc.

La parte appellata ha inoltre eccepito: l'inammissibilità dell'appello in quanto riproduce, anche letteralmente, le argomentazioni svolte in primo grado; la nullità della procura apposta a margine dell'atto di appello in quanto recante la firma autografa del sig. Emilio Nenni, deceduto il 23.5.15. Ha comunque chiesto il rigetto nel merito dell'appello per infondatezza di tutti i motivi.



5. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte appellata per violazione dell'art. 435 comma 3 cpc non può trovare accoglimento. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20604/08, ha ricollegato l'effetto di improcedibilità all'ipotesi in cui la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta affatto, laddove nel caso di specie la notifica a controparte è stata eseguita, sebbene senza il rispetto del termine a comparire. Secondo la giurisprudenza pacifica, nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma o di contenuto dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, sicché tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cpc, (Cass., 19818/13). Nel caso di specie, alla prima udienza di discussione è stato concesso a parte appellante termine per rinnovare la notifica e quest'ultima è stata ritualmente rinnovata.

6. Del pari infondata è l'eccezione di nullità della procura apposta a margine dell'atto di appello. Il sig. ~~_____~~ ha rilasciato la procura in data 30.12.14 (data apposta in calce al ricorso in appello) e il ricorso in appello è stato depositato nella medesima data. Il decesso del sig. Nenni avvenuto il 23.5.15 non è stato dichiarato dal procuratore né notificato alle altre parti e il processo è ritualmente proseguito. Difatti, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, (cfr. Cass., S.U., 15295/14; Cass., 710/16).

7. L'appello è infondato nel merito. Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa, (cfr. Cass.,

for 3

14326/12; Cass., 17652/07). Tale considerazione rende di conseguenza infondato l'assunto di parte appellante sull'inizio della malattia in data successiva al licenziamento, assunto basato sul presupposto erroneo dell'efficacia istantanea del recesso pur in assenza della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto. Tali rilievi assorbono l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa.

8. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia come indicato in atti ed operata la riduzione del 50% del compenso, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato per la semplicità delle questioni trattate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 24.5.16

Il Consigliere est.
Dott.ssa Carla Pantexio

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati



(Minuta depositata l'1.6.16)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cerella



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cerella